

**VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici giugno duemilatredici alle ore quindici.

In Valenza, in una sala della CASA DAMIANI S.P.A., in piazza Damiano Grassi "Damiani" civico numero uno, al piano primo.

Avanti me Guido Zunino, Notaio in Valenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è comparso il signor

GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO, nato ad Alessandria il 22 aprile 1968, domiciliato a Valenza, in strada Alessandria n. 48, codice fiscale GRS GRB 68D22 A182F, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società per azioni

"CASA DAMIANI S.P.A." o in breve "C D S.P.A." o "C.D. S.P.A." o "DAMIANI S.P.A.", società italiana con sede legale in Valenza, piazza Damiano Grassi "Damiani" n. 1, capitale sociale euro 36.344.000,00 (trentasei milioni trecentoquarantaquattromila virgola zero zero), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01457570065, numero 162836 del REA, PEC damiani@damiani.postecert.it, (nel seguito, anche la "Società").

Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'adunanza del consiglio di amministrazione di detta società, qui riunito in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento dello Statuto sociale alla Legge n. 120/2011 e all'art. 144-undecies.1 del Reg. Consob n. 11971/99 in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, il componente Dott. GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO, presidente del consiglio di amministrazione, il quale constata che:

- oltre a sé stesso, è presente, fisicamente, in questo luogo, il seguente componente in carica del consiglio di amministrazione, signor:

= MINOLI FRANCESCO, consigliere;

- che sono collegati in audio conferenza in conformità con l'articolo 19 dello statuto sociale, con la possibilità di intervenire attivamente al dibattito in ogni momento, i signori:

= GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA, vice presidente e consigliere;

= GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA, vice presidente e consigliere;

= MALERBA GIANCARLO, consigliere;

= REDAELLI FABRIZIO, consigliere;

- che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri signori GRAIDI STEFANO e BENAGLIA ROBERTA;

- che sono collegati in audio conferenza, con la possibilità di intervenire attivamente nel dibattito in ogni momento, i membri del collegio sindacale, signori:

= BOLELLI GIANLUCA, presidente;

= CAVALLI SIMONE, sindaco effettivo;

= MICALUDI FABIO MASSIMO, sindaco effettivo.

Dato atto di quanto sopra, e constatata la legittimazione di tutti i presenti alla partecipazione alla presente riunione e, per i soli consiglieri, anche alla votazione, il presidente dichiara regolarmente costituita la riunione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno al primo punto:

**1) ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLA LEGGE N. 120/2011 E ALL'ART. 144-UNDECIES.1 DEL REG. CONSOB N. 11971/99 IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI NEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il presidente espone al consiglio le motivazioni che fondano le proposte di cui al suindicato punto primo.

In via preliminare, fa presente che il consiglio è chiamato, nella presente riunione, ad approvare alcune modifiche dello

statuto sociale alla luce delle novità normative introdotte in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società a controllo pubblico dalla Legge n. 120/2011 e dall'art. 144-undecies.1 del Reg. Consob n. 11971/99, applicabili per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge n. 120/2011 (avvenuta il 12 agosto 2012).

Il presidente fa presente che il collegio sindacale della società attualmente in carica scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2013; si rende pertanto necessario procedere all'adeguamento normativo dello statuto sociale in tempo utile per consentire ai soci di presentare le liste di candidati alla nomina del collegio sindacale nel rispetto della nuova normativa sull'equilibrio tra i generi.

In particolare, in virtù delle nuove disposizioni normative, il genere meno rappresentato - tipicamente quello femminile - dovrà ottenere (i) per il primo mandato, una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori/e dei sindaci eletti, e (ii) per i successivi due mandati, una quota pari almeno ad un terzo degli amministratori e dei sindaci eletti (in ogni caso, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore).

Il presidente precisa che, poiché l'adeguamento dello statuto alle citate disposizioni normative è di tipo obbligatorio, il

consiglio di amministrazione è l'organo competente a deliberare le relative modificazioni statutarie e regolamentari, in virtù del combinato disposto dell'art. 2365, comma 2, cod. civ. e dell'art. 20 dello statuto stesso.

Il presidente propone pertanto al consiglio di modificare gli articoli 16 (sedici) e 24 (ventiquattro) dello statuto sociale:

- introducendo il principio generale secondo il quale la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente;

- specificando che per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo o di controllo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, di volta in volta vigente (e cioè: un quinto degli amministratori e dei sindaci per il primo mandato; un terzo degli amministratori e dei sindaci per i successivi due mandati);

- disciplinando i criteri suppletivi di individuazione dei componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'esito delle votazioni, nonché il caso

di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato.

Il presidente precisa infine che le modifiche statutarie proposte, non rientrando tra quelle contemplate dall'art. 2437 cod. civ., non attribuiscono agli azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

Il consiglio, udita l'esposizione del presidente, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale, all'unanimità,

DELIBERA

1) di adeguare gli articoli 16 (sedici) e 24 (ventiquattro) dello statuto sociale a quanto disposto dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e dall'art. 144-undecies.1 del Reg. Consob n. 11971/99 e, conseguentemente, di modificarli in modo che gli stessi assumano, rispettivamente, il nuovo, seguente tenore:

"ARTICOLO 16

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero minimo di cinque (5) e massimo di quindici (15) membri. La composizione del consiglio di amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

L'assemblea ordinaria nomina i componenti il consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle regole nel seguito descritte.

I componenti il consiglio di amministrazione possono essere

anche non soci, durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina - purché nei limiti di legge - e sono rieleggibili.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente inerente l'equilibrio tra i generi; hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB, ai sensi di legge e di regolamento; ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o di decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto o da altre disposizioni applicabili per la carica; ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo.

Almeno due candidati - sempre indicati almeno al quarto e al settimo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D.Lgs. n. 58/1998.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del consiglio di amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla

disciplina, di legge e regolamentare, di volta in volta vigente.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente; unitamente a ciascuna lista - entro il termine sopra indicato - dovranno depositarsi presso la sede sociale: **(i)** l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario, abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; **(ii)** un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché **(iii)** le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D.Lgs. n. 58/1998 (e successive modifiche).

L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Al fine di determinare gli eletti alla carica di amministratore, si procede come segue:

**(a)** dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

**(b)** il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera **(a)**.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora, al termine delle votazioni la composizione del consiglio di amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero

minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del consiglio di amministrazione risulti conforme alla disciplina di volta in volta vigente.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa. Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.

Qualora non fosse presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui - durante il corso dell'esercizio sociale - vengano a mancare uno o più componenti il consiglio di amministrazione, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto dei criteri di composizione del consiglio di amministrazione previsti dalla legge e dal presente articolo.

#### **ARTICOLO 24**

Il collegio sindacale sarà composto da tre (3) membri effettivi - tra cui il presidente - e da due (2) membri supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, anche regolamentare; a tal fine, si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale e manifatturiero dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e dei servizi, in genere.

La composizione del collegio sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

I sindaci durano in carica tre (3) esercizi sociali e sono rieleggibili; l'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale si procede secondo le seguenti modalità:

**(a)** tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB per la nomina degli amministratori, ai sensi di legge e di regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in

volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, di volta in volta in vigore; per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del collegio sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del collegio sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, di volta in volta vigente; la lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;

**(b)** un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale - avente ad oggetto azioni della Società - non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

**(c)** un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;

**(d)** nel caso in cui - alla data di scadenza del termine di cui

alla lettera **(a)** - sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente; in tal caso, le soglie previste ai sensi della lettera **(a)** sono ridotte alla metà.

Per l'elezione del collegio sindacale si procede come segue:

**(i)** dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - due (2) sindaci effettivi e un (1) sindaco supplente;

**(ii)** dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - il restante sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del collegio sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, si procede a sostituire il secondo sindaco effettivo e/o il sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato.

Qualora detta procedura non consenta il rispetto della norma-

tiva di volta in volta vigente in materia di composizione del collegio sindacale, l'assemblea provvederà con delibera adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.

E' presidente del collegio sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del collegio sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa di volta in volta vigente sull'equilibrio tra i generi, l'assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto della stessa normativa.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al presidente cessato.

L'assemblea - chiamata a reintegrare il collegio sindacale ai sensi di legge - provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza, nonché la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni - in materia di elezione dei membri del collegio sindacale e di designazione del presidente - non si applicano nelle assemblee per le quali è presentata una unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi,

l'assemblea delibera a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.";

2) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere affinché proceda, anche a mezzo di procuratori e delegati, a dare esecuzione al presente deliberato ponendo in essere ogni attività ritenuta necessaria od anche semplicemente opportuna, incluso il potere di apportare al presente atto e a quanto allegato modifiche, aggiunte e soppressioni, e curando ogni conseguente adempimento, anche pubblicitario, richiesto dalla normativa vigente e/o da qualsiasi Autorità o dal competente ufficio del registro delle imprese.

Il testo aggiornato dello statuto sociale, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, omessane la lettura ad istanza del comparente stesso, il quale peraltro ne ha omesso la lettura in adunanza, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Dopo che il presidente ha proclamato i risultati della votazione, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore quindici e minuti venti e dispensa me Notaio dal proseguire nella verbalizzazione.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto al

comparente, che lo ha approvato.

L'atto stesso, scritto in parte a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia, in parte a mano da me Notaio, occupa sedici pagine di quattro fogli, fin qui.

F.to Guido Grassi Damiani Roberto

" Guido Zunino Notaio